



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GRAZIO COSSALI"

Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)
030 941027 - 030 941220
istituto@cossali.edu.it - bsis01300g@istruzione.it
www.cossali.edu.it



REGOLAMENTO

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.L. 6 agosto 2021 n. 257, di adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
- VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- VISTO il D.L. del 24 marzo 2022, n. 24, "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
- VISTA la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620;
- VISTA la Nota MI del 29 marzo 2022, n. 410;
- VISTO il Decreto MI 31 marzo 2022, n. 82, adozione del "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19";
- VISTO il Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19";
- CONSIDERATO il vigente "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2", approvato dal Consiglio d'Istituto dell'IIS "Grazio Cossali" del 9 settembre 2021;
- PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato Covid dell'istituto;

DELIBERA

l'approvazione del presente "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per la prosecuzione delle attività scolastiche nell'anno scolastico 2021-2022".

Il presente documento contiene misure che seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto.

3. Il presente Regolamento ha validità fino al termine delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È istituito nell'Istituto il Comitato Covid-19, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da:

- RSPP
- Medico competente
- Direttore S.G.A.
- Collaboratore Vicario
- n. 1 docenti ASPP
- n. 1 docente RLS

Al suo interno sono stati individuati quali referenti Covid i proff.: Avanzato, Deldossi e Nugnes, incaricati di monitorare e controllare eventuali rischi per la diffusione del contagio e svolgere un

ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ATS competente.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- a) Verifichino il rispetto delle prescrizioni relative alla certificazione verde Covid-19;
- b) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte del personale, degli utenti interni, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la rilevazione della temperatura corporea, la compilazione del Registro;
- c) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- d) sottopongano a regolare e attenta sanificazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- e) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da
- f) persone;
- g) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “*pulizia*” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “*sanificazione*” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento

- delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “*contatto stretto con un caso di COVID-19*” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Tramite contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid 19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Chi ha avuto un contatto stretto, dovrà sottoporsi a un periodo di autosorveglianza.
- f) L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per una durata di dieci giorni dalla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2. In caso di comparsa di sintomi durante il periodo di autosorveglianza, si dovrà immediatamente effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2.
- g) I soggetti positivi dovranno restare in isolamento per 7 giorni, se vaccinati con la terza dose booster o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e se guariti da meno di 120 giorni. I giorni di quarantena saranno invece 10 se si è non vaccinati o vaccinati con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni e se guariti da più di 120 giorni.

Art. 4 - Regole generali

4. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina chirurgica tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
- d) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- e) evitare abbracci e strette di mano;
- f) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- g) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- i) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

5. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare costantemente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, la biblioteca, i laboratori, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 2 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Dall'emanazione del presente regolamento al termine delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione l'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è consentito al personale scolastico previa verifica del possesso della certificazione verde Covid-19.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione alla Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.

4. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione.

5. È istituito e tenuto presso l'ingresso dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome) nonché della data di accesso.

6. L'accesso è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere stato sottoposto, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C.

7. Il personale scolastico autorizzato e deputato al controllo della certificazione verde verificherà l'avvenuto controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. Si invita l'utenza a utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 2 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Si invitano le studentesse e gli studenti a monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. In particolare i genitori sono invitati a misurare la temperatura ai propri figli e a non mandarli a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5°.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. Fino al termine dell'anno scolastico sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico, dell'insegnante interessato o dei genitori. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in modalità a distanza.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento e il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie, alle classi sono assegnati canali di ingresso e di uscita, preventivamente comunicati agli alunni e indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

2. Al personale scolastico è consentito **l'accesso all'Istituto attraverso l'ingresso principale, previo accertamento della certificazione verde**. Sarà cura di ciascun componente del personale

rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di lasciare la propria classe per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante per motivi indifferibili;
- ai servizi igienici;
- ai distributori automatici di alimenti;
- al bar.

L'accesso al bar è regolamentato dalla legislazione vigente.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. In caso di arrivo in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso **rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.**

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i percorsi di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco **senza togliere la mascherina.** Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. È proibito l'uso degli attaccapanni. Gli studenti porranno i propri indumenti sullo schienale della propria sedia.

5. Al termine delle lezioni, le studentesse e gli studenti devono abbandonare l'edificio in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico secondo i medesimi percorsi assegnati per l'ingresso.

6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti attardarsi negli spazi interni e

nelle pertinenze esterne degli edifici.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a indossare la mascherina sia in condizioni statiche che dinamiche e a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche nel corso di attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza della sedia. L'insegnante svolge la sua lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito prendere posto staticamente o muoversi tra le studentesse e gli studenti. L'insegnante in compresenza e/o assistente ad personam osservano ogni accorgimento per evitare contatti stretti.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto divieto di cambiare posto nel corso della giornata.

5. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante lo svolgimento delle attività sportive e durante il consumo autorizzato di cibi e bevande.

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e indossare la mascherina.

7. Le aule e i laboratori devono essere costantemente areati.

8. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto mantenendo il distanziamento fisico, sotto la vigilanza degli insegnanti.

9. Agli studenti non è consentita la permanenza durante l'orario scolastico nei locali del bar. I docenti possono autorizzare gli studenti a recarsi al bar, solo per acquistare la consumazione, una alla volta anche durante le ore di lezione. Agli studenti è consentita la permanenza nei locali del bar prima dell'inizio delle lezioni e al termine solo fino a raggiungimento della capienza massima.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, biblioteca e altri luoghi in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 – Servizio fotocopie

1. Per l'attuazione di misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è consentito l'accesso al locale adibito alle fotocopie.
2. La richiesta di fotocopie da parte del personale docente deve essere presentata con almeno 24 ore di anticipo tramite apposito modello.
3. Il ritiro delle fotocopie deve essere concordato con il collaboratore addetto al fine di evitare assembramenti.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici della scuola è così regolamentato:

1. chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone;
2. chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire lava nuovamente le mani con acqua e sapone;
3. chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici;
4. al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli sia durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare ragionevolezza e frequenza delle richieste.

I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare il corretto accesso ai servizi igienici.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. Le studentesse e gli studenti possono accedere solo agli apparecchi destinati al proprio piano. Prima di accedere ai distributori è necessario igienizzare le mani con l'apposito gel. Una volta ritirato il prodotto, l'alunno è tenuto a tornare nella propria classe.
2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai distributori sarà consentito sia durante gli intervalli sia durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare ragionevolezza e frequenza delle richieste.

L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare il corretto accesso ai distributori.

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali avvengono prevalentemente in modalità a distanza. L'opportunità di riunioni collegiali in presenza sarà valutata di volta in volta, in considerazione della situazione sanitaria. Gli scrutini finali per l'anno scolastico 2021/2022 sono previsti in presenza, prese le idonee misure preventive e valutato l'andamento della situazione epidemiologica.

2. Le eventuali riunioni in presenza devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale e delle misure di distanziamento fisico.

3. Fino al termine delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere in presenza le assemblee di classe degli studenti.

4. Durante le assemblee di classe, studentesse e studenti adottano le stesse precauzioni previste per le attività didattiche.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. L'Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.15 - Accesso agli uffici

1. Fino al 30 aprile l'accesso agli uffici da parte dei genitori è consentito previa esibizione del Green Pass base.

2. Per il personale e gli studenti l'accesso agli uffici è consentito secondo gli orari previsti rispettando le norme anti-Covid.

3. Le pratiche saranno espletate preferibilmente online, o tramite l'utilizzo di mail e/o collegamenti a distanza.

4. Gli studenti che accedono all'Istituto in ritardo si recheranno presso lo sportello della segreteria alunni, uno alla volta, per la firma del permesso da parte del Dirigente o di uno dei suoi Collaboratori.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. E' predisposto un apposito registro che deve essere regolarmente compilato e firmato dagli operatori.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla sanificazione con acqua e appositi prodotti prima di essere nuovamente utilizzati.

3. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine delle lezioni. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici viene assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia e/o sanificazione devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nell'Istituto sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al personale incaricato della vigilanza, che deve comunicarlo al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori e a uno dei Referenti Covid. La persona in oggetto deve essere immediatamente accompagnata all'interno di uno degli ambienti appositamente individuati per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. La Scuola convoca tempestivamente un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di isolamento da adottare, sia per la riammissione a scuola.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte dell'Istituto, nelle persone dei Referenti Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Studentesse e studenti in condizione di fragilità

Per studentesse e studenti in condizione di fragilità si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 - Indicazioni operative per gli assistenti amministrativi

Gli assistenti amministrativi sono tenuti a rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- evitare di spostarsi in altri uffici o in altri locali se non per inderogabili e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle proprie mansioni, privilegiando i contatti telefonici interni;
- evitare di spostarsi dalla propria postazione per utilizzare quella di altri colleghi, se non per inderogabili e motivate esigenze di servizio;
- evitare l'uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse, cancelleria e altre attrezzature e/o materiale personali;
- il gel e i disinfettanti per superfici e strumenti di lavoro di cui è dotata ogni scrivania, devono essere utilizzati con frequenza;
- arieggiare costantemente gli ambienti tenendo aperte anche le porte degli uffici, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- gli incontri in presenza devono essere rigorosamente limitati ad attività indifferibili ed avvenire tassativamente tramite gli schermi appositamente predisposti per garantire il corretto distanziamento e comunque evitare aggregazione di più persone;
- lavarsi spesso le mani ed igienizzarle tramite il gel in dotazione ad ogni postazione di lavoro;
- indossare i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

Art. 19 - Indicazioni operative per i collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- si operi indossando sempre la mascherina chirurgica data in dotazione dall'Istituto, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);

- presso ogni postazione è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

- apertura e chiusura della scuola;
- apertura e chiusura dei locali;
- pulizia e disinfezione degli ambienti;
- servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
- sorveglianza;

si ritiene che sia opportuno ribadire quanto segue:

- all'arrivo a scuola si indossi già la mascherina chirurgica per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- ciascun lavoratore ha a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e alla sanificazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- prima di deporre la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare negli appositi cassonetti per l'asporto, indossare i guanti monouso;
- per i lavoratori addetti alla reception e alle varie postazioni dotate di telefono: utilizzare l'apparecchio telefonico avendo cura di utilizzare il gel disinfettante o lavare frequentemente le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- a fine turno, il collaboratore proceda al recupero degli effetti personali, e lasci l'Istituto senza attardarsi negli spazi comuni;
- nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare costantemente i locali;
- assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.